

Firenze, 1° settembre 2020

A TUTTE LE AZIENDE DELLA FILIERA  
INTERESSATE

Dir-MAB/fr

- Loro indirizzi

Prot. 675/20 A/1 – Circolare n. 57/20

**Oggetto: COSTITUZIONE PEGNO ROTATIVO SUI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI A D.O.P. E I.G.P. INCLUSI I PRODOTTI VITIVINICOLI E BEVANDE SPIRITOSE – “DECRETO AGOSTO” CON IL FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE – MODIFICA ART. 38 DELLA LEGGE n.238/2016 “TESTO UNICO” – COMUNICAZIONI.**

**A) pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta e indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e bevande spiritose**

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale – n. 215 del 29 agosto 2020, è stato pubblicato l’atteso Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del 23 luglio c.a., avente per oggetto: **“COSTITUZIONE PEGNO ROTATIVO SUI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI A DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA O A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, INCLUSI I PRODOTTI VITIVINICOLI E BEVANDE SPIRITOSE”**.

Con il Decreto in argomento, i prodotti agricoli e alimentari a DOP e IGP, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinaggio, a condizione che le stesse unità siano identificate con le modalità previste, dall’emanato decreto, in tema di registri. I prodotti DOP e IGP costituiti in pegno possono essere oggetto di patto di rotatività. Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalità previsti dal decreto.

**Per i prodotti vitivinicoli, e per l’olio di oliva, l’azienda che ha attivato il pegno rotativo, può procedere all’annotazione sui registri telematici (di cui rispettivamente al DM 20/03/2015, n. 293 ed al DM 23 dicembre 2013, n. 16059) istituiti nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), delle informazioni di cui all’allegato 2 dell’allegato Decreto 23 luglio 2020 in argomento.**

Attraverso una specifica funzione, messa a disposizione nel medesimo registro, il soggetto che offre un quantitativo identificabile di prodotto, quale pegno rotativo, per un finanziamento ottenuto da un Istituto di credito, entro il giorno successivo provvede alla registrazione:

- a) *tipologia prodotto;*
- b) *quantitativo di prodotto da sottoporre a pegno rotativo;*
- c) *i dati identificativi del recipiente in cui il prodotto sfuso è giacente;*
- d) *il numero di lotto del prodotto confezionato;*
- e) *la data di costituzione e di estinzione del pegno rotativo;*
- f) *l'istituto bancario interessato;*
- g) *Il valore del pegno in euro.*

Queste, ed altre annotazioni, da riportare sul registro, vengono descritte nell'allegato 2) al Decreto in argomento, il cui testo integrale accludiamo alla presente circolare. L'Istituto bancario creditore può chiedere ed ottenere in sede contrattuale la visibilità dei registri.

La constatazione dell'estinzione totale o parziale dell'operazione sui prodotti DOP e IGP costituito in pegno avviene mediante annotazione sul citato registro o registrazione sul registro telematico citati per il settore olio e vino;

## **B) in Gazzetta Ufficiale il "Decreto agosto" con il fondo per la filiera della ristorazione**

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del 14 agosto è stato pubblicato il Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia". Con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo viene, tra l'altro, varata una misura da 600 milioni di euro a favore della ristorazione italiana (art. 58). Le risorse a fondo perduto garantiscono la possibilità immediata per i ristoratori di acquistare prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, dalle aziende agroalimentari – a partire da quelli DOP e IGP – soprattutto nei segmenti di eccellenza più colpiti dalla crisi, dando in questo modo ossigeno al mercato interno e contrastando lo spreco alimentare. *Il meccanismo di sovvenzionamento è il seguente: congruo anticipo (90%) al momento della domanda con presentazione dei documenti che attestano gli acquisti effettuati, e ancora non pagati dai ristoratori, saldo alla presentazione di quanto necessario a certificare l'acquisto attraverso modalità di pagamento tracciabili. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre/quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.* Con rettifica pubblicata sulla G.U.

Serie generale n. 204 del 17 agosto 2020, è stato altresì precisato che il già menzionato contributo spetta ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, senza la necessità di dover dimostrare perdite di fatturato. Il decreto è in vigore dal 15 agosto 2020 e le Camere hanno sessanta giorni per convertirlo in legge.

### **C) modifica art. 38 della legge n. 238/2016 “testo unico”**

In riferimento alle disposizioni applicative dell'art. 43 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 178 del 16 luglio scorso, ed entrato in vigore il 17 luglio 2020, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha ritenuto in merito, di fornire talune disposizioni applicative, con nota a firma congiunta dei Capi Dipartimento Dott. Francesco Saverio Abate e Stefano Vaccari del 29 luglio 2020, prot. n. 9030604. In particolare:

- ***l'art. 38, comma 7, del “Testo Unico”***: viene integrato con l'aggiunta delle parole dopo “le partite medesime”, “fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni metereologiche sfavorevoli ovvero adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione”. Ne consegue che l'autorità competente (MIPAAF DIQPAI), nel caso ricorrano le particolari circostanze indicate nel nuovo testo, può adottare i provvedimenti di **“modifica temporanea”** degli specifici disciplinari di produzione DOP o IGP, ai sensi della vigente normativa dell'Unione Europea, nel rispetto della procedura ivi prevista, previa presentazione della richiesta da parte dei soggetti interessati, al fine di trasferire temporaneamente le partite di mosti e di vini atti a divenire vini DOP o IGP, al di fuori della zona di produzione delimitata e comunque in aree limitrofe;
- ***l'art. 38, comma 7 bis, del “Testo Unico “al nuovo comma recita: “art. 7 bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscono temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata”***. Ne consegue che l'autorità competente (MIPAAF DIQPAI), nel caso si verifichino le particolari circostanze indicate in tale testo di nuova introduzione, può adottare i provvedimenti di **“modifica temporanea”** degli specifici disciplinari di produzione DOP o IGP ai sensi della vigente

normativa dell'Unione Europea, nel rispetto della procedura ivi prevista, previa presentazione della richiesta da parte dei soggetti interessati, al fine di imbottigliare temporaneamente le partite di vini DOP o IGP, al di fuori della pertinente zona delimitata.

Nel rimanere a disposizione per ogni e qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento con l'occasione si porgono i migliori saluti.



Marco Alessandro Bani  
Direttore

Allegato: n. 1: D.M. 23/7/2020